

FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

ARTICOLO 1

La Società è denominata FIDEURAM – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. o in forma abbreviata FIDEURAM S.p.A.

La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

La Società è Banca ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Essa fa parte del Gruppo bancario INTESA SANPAOLO all'interno del quale le è attribuito il ruolo di sub-holding rispetto alle società proprie controllate. In tale qualità la Società è tenuta ad osservare e a far osservare alle proprie controllate le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate, utili al fine dell'emanazione delle suddette disposizioni e della verifica del rispetto delle stesse.

ARTICOLO 2

La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria, con rappresentanza stabile, in Milano.

Con l'osservanza delle vigenti disposizioni potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

ARTICOLO 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare, nonché ogni altra operazione strumentale e comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

CAPITALE

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di euro 300.000.000,00 interamente versato, diviso in n. 1.500.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Le azioni sono nominative e sono emesse in regime di dematerializzazione.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 6

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede legale od in altro luogo indicato

nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato italiano.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 7

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nell'avviso può essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, per il caso in cui nella prima convocazione non siano intervenuti tanti soci, personalmente o per delega, che rappresentino la parte del capitale voluta dalla legge per la validità.

In mancanza delle formalità suddette le Assemblee sono tuttavia valide se si verificano i presupposti di legge.

ARTICOLO 8

Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

L'intervento nelle Assemblee ordinarie e straordinarie può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. In particolare devono essere assicurate sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ARTICOLO 9

Ogni azione ha diritto ad un voto.

Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ARTICOLO 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, nel caso siano stati nominati più Vice Presidenti, dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità di carica e, a parità di anzianità di carica, da quello più anziano di età; in caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia di tutti i Vice Presidenti, presiede altro Consigliere designato dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente, quando il verbale non sia redatto da notaio, è assistito da un Segretario e, se del caso, da due scrutatori designati dagli intervenuti all'Assemblea.

ARTICOLO 11

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

ARTICOLO 12

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed

eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente o dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria approva, in linea con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti:

- le politiche di remunerazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo con funzione di controllo nonché dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;

- i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;

- i criteri per la determinazione del compenso in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti di qualsivoglia natura fissati per detti compensi.

L'Assemblea ha altresì la facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di sette a un massimo di undici membri, secondo le determinazioni dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di equilibrio di genere tempo per tempo vigenti e con le modalità applicative previste dalla normativa interna.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza di giudizio, soddisfare i criteri di correttezza, competenza e dedizione di tempo, nonché rispettare gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle norme di legge, regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato, devono altresì possedere i requisiti specifici stabiliti dalla normativa vigente; questa disposizione si applica altresì a coloro che ricoprono altre cariche per le quali tali requisiti siano richiesti.

Almeno due degli Amministratori – ovvero tre ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da undici componenti - sono indipendenti. A tal fine sono considerati indipendenti gli Amministratori non esecutivi per i quali non ricorra alcuna delle situazioni indicate all'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

L'indipendenza è attestata dall'Amministratore per iscritto all'atto della nomina o dell'accettazione della carica. Ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno di tale requisito deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale e determina la decadenza dall'ufficio, salvo che il requisito di indipendenza permanga in capo al numero minimo di Amministratori che, ai sensi del presente articolo, devono possedere detto requisito. L'eventuale decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Ciascun amministratore è tenuto a fornire tempestiva comunicazione in merito a ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.

Ferma la previsione del sesto comma, cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare uno o più degli Amministratori, gli altri provvedono alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., nel rispetto delle disposizioni normative in materia di equilibrio di genere tempo per tempo vigenti e con le modalità applicative previste dalla normativa interna.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

Il Consiglio nomina fra i suoi membri un Presidente e può nominare uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie; nomina inoltre un Segretario scegliendolo anche all'infuori dei suoi componenti.

ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, presso la sede legale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, di regola, una volta ogni due mesi e ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione ed i luoghi dai quali si può partecipare mediante mezzi di telecomunicazione nonché l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare.

Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dirigenti che riterrà opportuno.

ARTICOLO 16

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario ovvero dal notaio.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente o dal Segretario.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso devono essere assicurate sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ARTICOLO 17

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione della Società.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e di regolamento sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- le linee e operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale e dei Dirigenti con qualifica di Direzione Generale;
- la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni di legge o regolamentari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto e la vendita di immobili;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti.

Il Consiglio di Amministrazione oltre alle competenze esclusive di cui al precedente comma, è

competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

La facoltà di presentare proposte al Consiglio di Amministrazione spetta, in via ordinaria, all'Amministratore Delegato, se nominato, o, in alternativa, al Direttore Generale; tale facoltà di formulare proposte è peraltro garantita anche agli altri Consiglieri.

ARTICOLO 18

L'Assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori.

Gli Amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese documentate occasionate dalla carica.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in coerenza con le politiche approvate dall'Assemblea.

ARTICOLO 19

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446 e 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile, nonché quelle indicate nell'art. 17, secondo e terzo comma, del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al suo interno speciali Comitati, con funzioni propositive, consultive, istruttorie e di controllo, determinandone la composizione e le attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre a nominare, se del caso, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, stabilendone la composizione e indicando l'eventuale partecipazione di esponenti aziendali.

In materia di gestione ordinaria e di erogazione del credito, compiti e poteri possono essere conferiti anche al Direttore Generale, ai Dirigenti con qualifica di Direzione Generale, agli altri Dirigenti, ai preposti alle filiali, succursali, agenzie, dipendenze e uffici, nonché ad altri Dipendenti della Società, singolarmente o riuniti in comitati, entro limiti di importo predeterminati. Per quanto riguarda particolari operazioni o categorie di operazioni, anche creditizie, potranno essere delegati anche poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

Gli Organi Delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza trimestrale su tali argomenti, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

In casi urgenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero del Direttore Generale, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva dello stesso dalla legge o dallo statuto, ove il Consiglio stesso sia impossibilitato a riunirsi. Le decisioni assunte dovranno essere riportate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 20

La Direzione Generale è costituita da un Direttore Generale, se nominato, e da un massimo di tre persone che possono assumere la qualifica di Condirettore Generale e/o di Vice Direttore Generale.

Esse provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze attribuite dal Consiglio di Amministrazione, a:

- dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ed alle decisioni del Presidente, prese ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, e dell'Amministratore Delegato;

- gestire gli affari correnti;
- organizzare le attività e determinare gli incarichi e la destinazione del personale.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Condirettore Generale. Nel caso siano stati nominati più Condirettori Generali, la sostituzione è disciplinata sulla base delle funzioni e competenze attribuite a ciascuno di essi dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso non possa operare la sostituzione da parte di un Condirettore Generale, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, se nominato e in caso siano stati nominati più Vice Direttori Generali, da quello, tra essi, designato dal Direttore Generale.

I componenti della Direzione Generale devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto e, in particolare, devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza di giudizio, soddisfare i criteri di correttezza, competenza e dedizione di tempo, nonché rispettare gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle norme di legge, regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti. Gli stessi sono tenuti a fornire tempestiva comunicazione in merito a ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità alla carica ricoperta.

ARTICOLO 21

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

Fermo quanto previsto per le deliberazioni in via d'urgenza dall'articolo 19, ultimo comma, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità di carica e, a parità di anzianità di carica, da quello più anziano di età; in mancanza dei Vice Presidenti, dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere in sede più anziano nella carica.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, al/i Condirettore/i Generale/i, al/i Vice Direttore/i Generale/i spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale a Dirigenti ed a Dipendenti della Società con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone fisiche e giuridiche estranee alla Società per il compimento di singoli atti o affari e per determinate categorie di atti o d'affari.

SINDACI

ARTICOLO 22

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due Sindaci supplenti, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di equilibrio di genere tempo per tempo vigenti e con le modalità applicative previste dalla normativa interna; anche la sostituzione dei membri del Collegio, in caso di cessazione in corso di mandato di un Sindaco, avviene in modo tale da garantire il rispetto delle suddette disposizioni.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e indipendenza di giudizio, soddisfare i criteri di correttezza e competenza e dedizione di tempo, nonché rispettare gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle norme di legge, regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.

Ciascun Sindaco è tenuto a fornire tempestiva comunicazione in merito a ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.

Per i poteri e doveri dei Sindaci si osservano le norme di legge vigenti.

Per la nomina dei Sindaci l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze. I Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese documentate dalla carica.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 23

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle previsioni di legge in materia.

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 25

Gli utili netti dell'esercizio sociale sono ripartiti nel modo seguente:

- il 10% alla riserva legale secondo le disposizioni vigenti;
- la rimanenza, a remunerazione del capitale o a ulteriori riserve o ad altre destinazioni nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea.

Gli Amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

ARTICOLO 26

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio, con la decorrenza fissata annualmente dall'Assemblea.

ARTICOLO 27

I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e imputati alla riserva straordinaria.

RECESSO

ARTICOLO 28

Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine della durata della Società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

SCIoglimento

ARTICOLO 29

Nel caso di scioglimento della Società e per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni di legge.